

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **33/1989** (ECLI:IT:COST:1989:33)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **14/12/1988**; Decisione del **25/01/1989**

Deposito del **02/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **08/02/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15093**

Atti decisi:

N. 33

ORDINANZA 25 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Barresi Mario e l'INPS ed altro iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta il 12 luglio 1988) dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi derivanti da lavoro subordinato e quelli derivanti da lavoro parasubordinato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendosi rispettivamente per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza in epigrafe, pur nella specificità della fattispecie relativa a liberi professionisti (medici) svolgenti, si assume, lavoro "para-subordinato", solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 legge 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri (disparità di trattamento nella misura del contributo per una categoria di soggetti) già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche proprie del rapporto di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Pretore di Firenze;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.